

REGOLAMENTO GENERALE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione INBECO approva il seguente:
Regolamento generale.

Articolo 1. Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto a norma dell'art. 16 dello Statuto dell'Associazione INBECO per l'applicazione delle norme statutarie.

Esso integra le disposizioni statutarie per lo svolgimento dell'attività sociale ed è vincolante per i Soci nel modo stesso dello Statuto; potrà essere modificato con le medesime procedure indicate nel citato art.16 dello Statuto.

Articolo 2. Soci Fondatori

Sono Fondatori Promotori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto costitutivo.

Sono Fondatori tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Possono divenire Fondatori, a seguito di domanda scritta al Consiglio Direttivo, nominati tali con delibera dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che:

- a. condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- b. versino un contributo una tantum determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c. versino una quota annuale di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuiscano attivamente alle iniziative dell'Associazione prestando un minimo di 40 ore /annuali;
- e. si impegnino formalmente a rispettare ed adempiere quanto previsto nello statuto, ed in particolare nell'art 2, e nei regolamenti e Codice Etico.

Per i Fondatori, persone fisiche o giuridiche, si richiede che siano di comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della Associazione e/o l'attività consiliare.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

per le persone fisiche (Soci Fondatori Individuali):

- fotocopia del documento di identità;
- codice fiscale;

per le persone giuridiche (Soci Fondatori Collettivi):

- atto costitutivo e statuto;



Handwritten signatures and initials of the board members, including a large 'a' at the top right, a signature 'me' in the middle, and several other initials and signatures at the bottom.

- estratto in copia autentica o copia e visura dell'originale della delibera del Consiglio che autorizzi il Legale Rappresentante alla partecipazione nell'Associazione;
- iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche competente (se enti riconosciuti);
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante che sottoscriverà l'adesione alla Associazione;
- composizione societaria e dichiarazione del Legale Rappresentante che impegna il Fondatore a comunicare all'Associazione le eventuali modifiche dell'assetto societario.

Per la nomina di nuovi Fondatori una volta certificato che risulti:

- presentata la documentazione richiesta;
- versato il contributo previsto;
- dichiarato formalmente di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi

il Consiglio Direttivo procederà alla relativa delibera di nomina a Socio Fondatore e procederà all'iscrizione del Fondatore nell'Albo dei Fondatori (Libro Soci Fondatori).

La nomina, efficace al momento della delibera del Consiglio Direttivo verrà comunicata in sede della prima Assemblea utile.

Ogni Socio Fondatore Collettivo può essere rappresentato da un proprio Delegato, munito di valido mandato, conferito in conformità delle rispettive norme, che regolano l'attività del Socio Fondatore Collettivo; il Delegato non può rappresentare più di un Socio Collettivo.

La nomina del Delegato deve essere notificata all'Associazione (con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorio che ne comprovi i requisiti di moralità) e deve indicare la durata della delega, nonché il recapito del Delegato ed una sua dichiarazione di accettazione della carica e di conoscenza ed accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

Le medesime formalità saranno osservate per la sostituzione del Delegato, che il Socio Fondatore Collettivo può effettuare in qualsiasi momento.

Il Delegato cessa l'incarico anche quando cessa l'appartenenza all'Associazione dell'Ente rappresentato.

Nei confronti del Delegato possono essere esperite le procedure di radiazioni previste dall'Art. 10 dello Statuto; ciò comporterà l'automatica esclusione del Socio Fondatore da esso rappresentato.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità verso il Socio Fondatore Collettivo per gli atti compiuti dal proprio Delegato, il cui operato si intende valido a tutti gli effetti da parte del Socio Fondatore Collettivo rappresentato.

Handwritten signatures and initials: a large signature on the left, followed by 'me', 'AM', 'JP', 'E', and 'AC' on the right. The page number '2/7' is written at the bottom right.

Articolo 3. Soci Ordinari (Individuali e Collettivi)

Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto i Soci Ordinari vengono suddivisi nelle due sottocategorie di:

- Soci Ordinari Individuali
- Soci Ordinari Collettivi.

Possono essere Soci Collettivi gli Enti pubblici o privati (uffici ed enti della Pubblica Amministrazione, società, etc.), gli Enti no-profit, gli Organismi culturali, gli Istituti scientifici e tecnici.

Ogni Socio Ordinario Collettivo è rappresentato da un proprio Delegato, munito di valido mandato, conferito in conformità delle rispettive norme, che regolano l'attività del Socio Collettivo; il Delegato non può rappresentare più di un Socio Collettivo.

La nomina del Delegato deve essere notificata all'Associazione e deve indicare la durata della delega, nonché il recapito del Delegato ed una sua dichiarazione di accettazione della carica e di conoscenza ed accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

Le medesime formalità saranno osservate per la sostituzione del Delegato, che il Socio Collettivo può effettuare in qualsiasi momento.

Il Delegato cessa l'incarico, oltre che nel caso previsto dal comma precedente, anche quando cessa l'appartenenza all'Associazione dell'Ente rappresentato.

Nei confronti del Delegato possono essere esperite le procedure di radiazioni previste dall'Art.10 dello Statuto.


Il Socio Collettivo può concorrere alle cariche sociali elettive nella persona del proprio Delegato, anche se questi non è Socio dell'Associazione a titolo personale, purché nel verbale di nomina venga esplicitamente indicata la qualifica di rappresentante del candidato.

La revoca del mandato di rappresentanza del Socio Collettivo al proprio Delegato comporta l'automatica cessazione di questi da qualsiasi carica ricoperta. In questo caso e nel caso previsto dal comma precedente il Socio Collettivo non può sostituire nelle cariche ricoperte il Delegato cessante, provvedendo in questo caso alla sostituzione in conformità delle disposizioni statutarie.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità verso il Socio Collettivo per gli atti compiuti dal proprio Delegato, il cui operato si intende valido a tutti gli effetti da parte del Socio Collettivo rappresentato.

Articolo 4. Tessera sociale

La qualifica di Socio è attestata da una tessera sulla quale sono altresì precisati la data di iscrizione ed il numero d'ordine di registrazione nel libro dei Soci.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and the initials 'AC' on the right.

Articolo 5. Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione farà pervenire a tutti i Soci, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione di rinnovo del Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Al fine di evitare la dispersione di voti, prima delle elezioni il Consiglio Direttivo predisporrà la lista dei Soci che avranno fatto pervenire la propria candidatura.

Qualunque Socio può presentare la sua candidatura a membro del Consiglio Direttivo, purché in regola con quanto previsto dallo Statuto. La candidatura a membro del Consiglio Direttivo deve essere presentata all'Associazione mediante email certificata in occasione del rinnovo periodico delle cariche, entro e non oltre 60 giorni prima della data prevista per le votazioni. Le candidature fuori termine non saranno inserite nella lista.

La lista predisposta dal Consiglio Direttivo non costituisce pregiudizio per l'eleggibilità di qualunque altro Socio.

Ogni Socio potrà esprimere il voto per non più di 5 nomi per la categoria di Soci di propria appartenenza.

Il diritto del Socio a fare pervenire per posta il suo voto per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, si esercita secondo la seguente procedura:

- 1) almeno 30 giorni prima dell'elezione il Presidente invia a tutti i Soci il materiale per l'elezione (scheda di votazione con la lista dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo; busta munita di talloncino di riscontro; altra busta di formato maggiore per la spedizione);
- 2) il Socio che intenda esercitare il diritto di cui sopra, compilata la scheda elettorale, la chiude nella prima busta, ne firma leggibilmente il talloncino e chiude tale busta nell'altra più grande, che spedisce all'indirizzo dell'Associazione.

Le buste dovranno pervenire all'Associazione entro e non oltre 3 giorni prima della data dell'Assemblea. In ogni caso rimane ad esclusivo carico del Socio la responsabilità di far pervenire la busta entro i termini di presentazione. Farà fede la data e l'ora apposte alla ricezione.

Sono ammesse procedure di voto elettronico secondo le modalità che verranno a tale scopo predisposte e comunicate ai Soci.

Preliminarmente allo scrutinio sono eliminate le buste di voto inviate per posta da Soci che prendono parte alle elezioni in Assemblea.

All'atto dello scrutinio tutti i talloncini delle buste inviate per posta o consegnate in Assemblea sono staccati registrando i nomi dei votanti.

Per i Soci Ordinari, per essere eletti occorre avere ottenuto almeno 30 voti. Nei casi di parità valgono preferenzialmente l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e, ulteriormente, l'anzianità anagrafica. Nel caso in cui non siano risultati eletti i 5 Consiglieri, si procederà ad effettuare tra

i presenti nel corso della stessa Assemblea elezioni suppletive per il numero di Consiglieri mancante e risulteranno eletti quei Soci che avranno raccolto il maggiore numero di voti.

Per i Soci Fondatori non è prevista la possibilità di voto per posta o per delega. La votazione avverrà nel corso dell'Assemblea; risulteranno eletti quei Soci Fondatori che avranno raccolto il maggiore numero di voti.

Nel caso si rendessero necessarie nuove elezioni straordinarie del Consiglio Direttivo decaduto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze del Consiglio medesimo.

Il periodo di durata in carica del nuovo Consiglio Direttivo è così stabilito: a) nel caso in cui l'elezione straordinaria si rendesse necessaria durante il primo biennio del mandato triennale il nuovo Consiglio Direttivo scadrà col triennio corrente; b) nel caso in cui l'elezione straordinaria dovesse avvenire nel terzo anno del mandato triennale, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per la restante parte dell'anno corrente e per l'intero successivo triennio.

Articolo 6. Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare, fra i suoi membri, un Tesoriere, che dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, salvo diversa disposizione dell'assemblea o del Consiglio Direttivo e può essere rinominato.

Il Tesoriere: è responsabile della documentazione finanziaria dell'Associazione; redige eventualmente - su incarico del Consiglio Direttivo - i bilanci consuntivo e preventivo; su espresso mandato del Consiglio Direttivo può aprire depositi, conti correnti bancari o postali senza fido.

Gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente in tutte le attività che questi gli delega e presenta ad ogni Consiglio Direttivo la situazione bancaria dell'Associazione.

Articolo 7. Personale e organizzazione

Le funzioni e i compiti del personale dell'Associazione, come pure i criteri per l'organizzazione delle varie iniziative sociali, sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può assegnare ad un Socio o ad un Consigliere cariche particolari di carattere strumentale. Queste cariche devono essere istituite contestualmente ad una descrizione del mandato e della durata dell'incarico.

I Soci designati a queste cariche possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo; in tal caso ne viene data notizia nella lettera di convocazione, specificando i punti all'o.d.g. sui quali è richiesta la loro partecipazione.

Il Consiglio Direttivo può anche istituire specifici gruppi di lavoro composti da più Soci, il cui coordinamento sarà affidato ad un membro del Direttivo o ad un Socio dotato di particolare competenza in materia.

Articolo 8. Quote sociali e impegno dei Soci verso l'Associazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota annuale dell'Associazione valida per l'anno successivo per le varie categorie di Soci.

La quota annuale di Associazione deve essere da ogni Socio corrisposta alla Segreteria dell'Associazione entro il 1 marzo dell'anno a cui si riferisce.

In caso di ritardo (cioè dopo il 1 marzo dell'anno in riferimento) scatta il diritto di mora. In caso di mora maggiore di due anni viene effettuato un sollecito di pagamento. In ogni caso, l'Associazione ha diritto di azioni di recupero verso il Socio inadempiente anche delle spese di sollecito.

Il Socio che intende dimettersi deve far pervenire al Presidente apposita lettera entro il 31 ottobre di ogni anno affinché l'impegno verso l'Associazione non resti automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

Articolo 9. Attività culturale

Tutti i Soci possono proporre la realizzazione di un corso di formazione o di un evento di qualunque genere. Possono inoltre offrire il proprio contributo alla redazione di pubblicazioni già programmate e proporre al Consiglio Direttivo nuove pubblicazioni.

I temi delle proposte non dovranno essere in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo regolerà con specifici Regolamenti la gestione di tali attività.

Articolo 10. Emolumenti e rimborsi

Tutte le cariche dell'Associazione vengono ricoperte dai Soci a titolo gratuito e quindi nessun compenso verrà corrisposto ai Soci per le cariche che essi ricoprono.

Ai Soci titolari di una carica, o di un incarico particolare, vengono riconosciuti rimborsi completi di viaggio e soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Richiamando il rispetto delle previsioni dell'art.10 del D.LGS 460/1997, ai Soci possono essere riconosciuti dei compensi, che saranno oggetto di regolare fattura/ricevuta, per le attività che essi hanno regolarmente prestato a favore e per la crescita dell'Associazione e non per l'eventuale carica rivestita al suo interno.

I compensi dovranno essere proporzionati all'attività svolta e commisurati alle entrate dell'Associazione.

Ai professionisti esterni all'Associazione che, su incarico del Consiglio Direttivo, svolgono attività specifiche non altrimenti realizzabili, possono essere riconosciuti compensi adeguati secondo quanto congiuntamente concordato fra le parti.

Tutti gli incarichi ed i relativi compensi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Milano, 20 gennaio 2015

Milano

A. Cini
S. Cini
M. P. Cini
S. Cini
S. Cini